



Prot.n. R. U. 70537/U

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303 concernente il regolamento di applicazione e di esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto e, in particolare, il titolo V;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 e, in particolare, l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del 2001, nonché il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto direttoriale del 4 dicembre 2008 e successive modificazioni, con il quale è stata autorizzata la raccolta di giocate al lotto per più concorsi consecutivi;

Visto il decreto direttoriale del 5 maggio 2009 e successive modificazioni, con il quale è stato stabilito il regolamento del gioco opzionale e complementare al gioco del lotto denominato 10eLOTTO;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2009 e successive modificazioni, con il quale il gioco del 10eLOTTO è stato individuato come modalità di gioco del lotto;

Visto il decreto Legge del 6 luglio 2011, n. 98 convertito con la Legge 15 luglio 2011, n. 111 e, in particolare, l'art. 24, comma 39, che attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – la possibilità di apportare con proprio provvedimenti innovazioni al gioco del lotto;

Visto il decreto direttoriale del 23 gennaio 2013, n. 2937, con il quale sono state individuate le caratteristiche tecniche per la raccolta del gioco del lotto in tutte le sue modalità con partecipazione a distanza;

Visto il decreto direttoriale 19 giugno 2014, n. 52221, con il quale è stata introdotta la nuova formula di gioco di gioco opzionale e complementare al “10eLotto” denominata “NUMERO ORO”;

Visto l’Atto di convenzione del 20 giugno 2016 con il quale la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa è affidata in concessione alla società Lottoitalia S.r.l.;

Vista la determina del 19 settembre 2017, n.99704, con la quale è stata introdotta la nuova formula di gioco opzionale e complementare al “10eLotto” denominata “DOPPIO ORO”;

Viste le richieste pervenute dai ricevitori e dalle Associazioni di categoria dei ricevitori con le quali è stata segnalata l’esigenza di poter consentire l’annullamento delle giocate al 10elotto, comprese quelle in abbonamento, al fine di minimizzare eventuali controversie con i giocatori nell’ipotesi di errato inserimento dei dati della giocata, sia nel caso della giocata effettuata a voce, sia nel caso di acquisizione tramite schedina di pre-gioco;

Ritenuto, a seguito di approfondita valutazione, condivisibili le motivazioni addotte;

Attesa la necessità di modificare i sistemi di gioco al fine di consentire l’annullabilità delle giocate;

Considerato, altresì, opportuno procedere alla riduzione del numero di concorsi consecutivi rispetto ai quali è autorizzata la raccolta delle giocate relative al gioco del lotto e al 10elotto in modalità connessa alle estrazioni del gioco del lotto, in relazione al notevole arco temporale interessato e al fine di evitare le criticità rilevate nei casi di interventi di modifica regolamentare sui giochi numerici a quota fissa;

Valutata la circostanza che tali giocate rappresentano una quota di raccolta che verrebbe comunque acquisita;

Vista la richiesta avanzata dalla Società Concessionaria volta ad adottare le necessarie misure tecniche per implementare il sistema di gioco, prevedendo così la possibilità di annullare le giocate 10elotto analogamente a quanto già avviene con le giocate del gioco del lotto;

Vista la nota con la quale la Società Concessionaria ha comunicato l’avvenuta implementazione dei sistemi di raccolta del gioco del lotto;

Vista la comunicazione, del partner tecnologico Sogei Spa, di compatibilità di tale implementazione con il sistema di controllo del gioco ADM,

Visto l’esito positivo del collaudo delle nuove funzionalità;

DETERMINA

Articolo 1

(modifiche al decreto direttoriale 13 luglio 2009)

1. L'articolo 8, comma 7, del decreto direttoriale 13 luglio 2009 è così sostituito:

“7. Lo scontrino emesso al “10eLotto” per l'estrazione in modalità immediata non può mai essere annullato.

Gli scontrini emessi al “10eLotto” per la modalità connessa alle estrazioni del Gioco del Lotto, sia per le giocate singole che per le giocate effettuate per più concorsi, possono essere annullati con le modalità adottate per il Gioco del Lotto. Per le giocate effettuate per più concorsi è possibile effettuare l'annullamento di un singolo scontrino solo dopo aver annullato gli scontrini relativi ai concorsi che lo seguono e l'annullamento deve avvenire prima della chiusura del primo concorso al quale si riferisce la giocata.

Lo scontrino emesso al “10eLotto” per la modalità di estrazione ad intervallo di tempo, sia per giocata singola che per giocate effettuate per più concorsi, può essere annullato solo nel caso in cui non sia ancora avvenuta la chiusura del primo concorso per il quale è stata effettuata la giocata. Nel caso di giocate effettuate per più concorsi l'annullamento è valido per tutti i concorsi.

Articolo 2

(modifiche al decreto direttoriale 19 giugno 2014)

1. L'articolo 7, comma 3 del decreto direttoriale 19 giugno 2014 è così sostituito:

“3. Gli scontrini emessi con l'opzione NUMERO ORO possono essere annullati con le medesime modalità previste per gli scontrini emessi al 10eLotto.”.

Articolo 3

(modifiche al decreto direttoriale 19 settembre 2017)

1. L'articolo 7, comma 3, del decreto direttoriale 19 settembre 2017 è così sostituito:

“3. Gli scontrini emessi con l'opzione NUMERO ORO e DOPPIO ORO possono essere annullati con le medesime modalità previste per gli scontrini emessi al 10eLotto.”

Articolo 4

(modifiche al decreto direttoriale 4 dicembre 2008)

1. L'articolo 1 del decreto direttoriale del 4 dicembre 2008, è così sostituito:

“Articolo 1: è autorizzata la raccolta delle giocate:

- a. per più concorsi consecutivi fino ad un massimo di 10 per le giocate al gioco del lotto e al 10elotto in modalità connessa alle estrazioni del gioco del lotto;*
- b. per più concorsi consecutivi fino ad un massimo di 50 per il 10elotto in modalità di estrazione a intervallo di tempo e in modalità immediata.”*

Articolo 5

(Decorrenza dell'applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, progressivamente presso tutte le ricevitorie secondo un piano programmato nel termine massimo di 20 giorni.

La pubblicazione della presente determinazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, www.adm.gov.it, tiene luogo, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ss.mm., della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Roma 23 aprile 2019

Benedetto MINEO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93*